



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20

TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it
segretario@comune.quargnento.al.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: Approvazione PEF anno 2026 e tariffe TARI.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza Ordinaria di Prima convocazione. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BENZI ing. Luigi - Sindaco	Sì
2. PAVIA dott.ssa Anna Maria - Vice Sindaco	Sì
3. IZZI rag. Francesca - Consigliere	Sì
4. CASTELLARO Maria Luisa - Consigliere	Sì (da remoto)
5. SISI dott. Andrea - Consigliere	No
6. BECCARIA geom. Gianmarco - Consigliere	Sì
7. ONOSCURI Pier Paolo - Consigliere	Sì
8. SANTIN dott.ssa Simona - Consigliere	Sì
9. VIOTTI dott. Giuseppe - Consigliere	Sì
10. FALCUCCI ing. Giorgio - Consigliere	Sì
11. DRAGONI Rebecca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Avv. Stefano VALERII, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BENZI ing. Luigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

CONSIDERATO che la Delibera ARERA n. 386/2023 istitutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle componenti perequative *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (di cui alla L. n. 60/2022), espressa in euro 0,10 per utenza per anno e la componente *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro 1,50 per utenza per anno, entrambe da applicarsi su tutte le utenze e in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

VISTI:

- l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente

“Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

- le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti puntuale vigente;

DATO ATTO che:

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

RICHIAMATE

- la Deliberazione Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione dell’Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

CONSIDERATO che la normativa ARERA in materia di Bonus Sociale Rifiuti attribuisce all'Ente un ruolo meramente esecutivo, privo di poteri decisionali su importi, beneficiari e modalità applicative; rilevato, pertanto, che il Comune agirà come mero erogatore del beneficio e non potrà essere ritenuto responsabile della gestione della relativa misura;

VISTO il Piano Economico Finanziario determinato per il periodo 2026-2029 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 06/07/2026;

OSSERVATO che il Piano finanziario TARI 2026 per il Comune di Quargento è pari ad € 197.958,00 a cui andranno applicate le detrazioni ex art. 4.5 Determina ARERA 1/DTAC/2025, che nel caso specifico ammontano ad € 950,00, per la definizione delle entrate ottenibili mediante gettito TARI complessivo pari a € 194.007,00;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO ALTRESÌ che

- il vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti puntuale prevede che ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo per le utenze domestiche e alla categoria di attività per le utenze non domestiche;
- il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile;

VISTA la proposta di conferimenti minimi formulata dal Consorzio di Bacino che prevede:

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	12
3 Occupanti	16
4 Occupanti	19
5 Occupanti	20
6 Occupanti	20

Categorie	Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

RILEVATO che

- il piano economico finanziario 2026-2029, per l'annualità 2026 prevede un gettito al netto della tariffa puntuale pari a euro 185.000,00, suddiviso in parte variabile euro 109.150,00 e parte fissa euro 75.850,00;
- l'importo sopra determinato diverrà esigibile quest'anno in quanto addebitato alle relative utenze unitamente all'avviso di pagamento della TARI 2026;

RILEVATO che sulla base dei conferimenti minimi sopra proposti e della quota variabile attribuita alla parte puntuale, il costo al litro di conferimento ammonta a euro 0,04375 da applicare alla volumetria in dotazione;

RITENUTO altresì di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento TARI;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

QUINDI, IL CONSIGLIO COMUNALE, con votazione resa in forma palese sulla proposta di deliberazione segnalata ut supra e recante il seguente risultato:

Presenti 10

Votanti 10

Favorevoli 10

Contrari 0

Astenuti 0

D E L I B E R A

1. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2026:

Scadenza prima rata e rata unica 31/10/2026

Scadenza seconda rata 30/11/2026

Scadenza saldo 28/02/2027

2. di approvare il numero dei conferimenti minimi da addebitare agli utenti per l'anno 2026 nella seguente misura:

Categoria utenze domestiche	conferimenti minimi da 40 lt
1 Occupanti	7
2 Occupanti	12
3 Occupanti	16
4 Occupanti	19
5 Occupanti	20
6 Occupanti	20

Categorie	Conferimenti minimi dei contenitori in dotazione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4
Campeggi, distributori carburanti	2
Stabilimenti balneari	2
Esposizioni, autosaloni	4
Alberghi con ristorante	4
Alberghi senza ristorante	2
Case di cura e riposo	12
Uffici, agenzie, studi professionali	2
Banche ed istituti di credito	2
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	10
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2
Attività industriali con capannoni di produzione	10
Attività artigianali di produzione beni specifici	6
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6
Bar, caffè, pasticceria	12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10
Plurilicenze alimentari e/o miste	10
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	12
Discoteche, night club	12
Attività agricole	6

3. di approvare le tariffe per l'anno 2026 come da allegato A costituite dalla tariffa fissa, dalla tariffa variabile 1 e dalla tariffa variabile 2 (pari a euro 0,04375 al litro);
4. di prendere atto del Piano Esecutivo Finanziario, così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 06/07/2026;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to: Avv. Stefano Valerii)

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to: Avv. Stefano Valerii)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco F.to: Ing. Luigi BENZI	Il Segretario Comunale F.to: Avv. Stefano VALERII
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente il 08/10/2026, per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Quargnento, lì 08/10/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la Deliberazione di cui sopra è stata dichiarata esecutiva
TIPO ESECUTIVITÀ:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Stefano VALERII